



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITA'

SAQ X

Spett.le ANAGRIbios
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

DG SAQ
Prot. Uscita del 17/11/2011
Numero: **0023070**
Classifica:



Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

alle Regioni e Province Autonome
Loro sedi

agli Organismi di Controllo
Loro sedi

ai Membri del Comitato Consultivo per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile
Loro sedi

Oggetto: Applicazione dell'art. 3 del DM n 18354 del 27 novembre 2009 – Avvicendamenti colturali con leguminose.

Si fa riferimento alle richieste di codesta Associazione, di cui alle note prot. 11 e 58 rispettivamente del 21 febbraio 2011 e del 20 settembre 2011 e ad ulteriori richieste di chiarimenti ricevute nel corso del trascorso periodo di applicazione della norma riferita agli avvicendamenti colturali in agricoltura biologica.

A tal proposito, risulta necessario supportare la corretta applicazione della norma garantendo i principi agronomici che impongono gli avvicendamenti e tenendo in conto lo specifico ruolo delle leguminose nei sistemi colturali biologici. Al contempo, appare opportuno tenere in considerazione specifiche condizioni economico produttive di sistemi colturali di particolare impatto per alcuni territori.

Per quanto sopra esposto, si segnala che è consentito il ritorno sullo stesso terreno della medesima coltura di leguminosa anche dopo lo svolgimento di un solo ciclo colturale con altra specie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. le colture che succedono alla leguminosa in parola siano coltivate quali colture principali, quindi non in coltivazione intercalare;
- b. nell'arco dell'intero avvicendamento colturale poliennale, oltre il 50 % della SAU degli appezzamenti interessati deve essere dedicata alla coltivazione di leguminose;

- c. tali appezzamenti devono ricadere in aree “svantaggiate, collinari o di montagna” per come classificate dalle competenti autorità regionali (zone definite per applicazione PSR);
- d. il complesso della rotazione poliennale deve prevedere la coltivazione di almeno tre specie vegetali differenti.

Inoltre, si precisa che, in conformità all'art. 3 del DM n 18354, la fase di coltivazione successiva allo sfalcio di un erbaio misto autunno-vernino, può essere dedicata a sovescio e pertanto considerata alla stregua di un ulteriore ciclo colturale (erbaio + sovescio) a condizione che:

- a. dall'ultimo sfalcio all'interramento della coltura intercorrano almeno 70 giorni;
- b. la miscela di sementi che costituisce l'erbaio deve includere almeno tre diverse specie ed essere composta da almeno il 50% in peso di leguminose.

Il Direttore generale *ad interim*
Stefano Vaccari

